



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 1552/27- SG34.1.Tan

Roma, 17 ottobre 2012

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA UFFICIO PER LE
RELAZIONI SINDACALI**

R O M A

OGGETTO: OPERA PREVIDENZA

Illegittimità della trattenuta del 2,5%.-

INVITO E DIFFIDA.-

Come noto, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 223/2012 del decorso 8 ottobre ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Già con pronuncia del 18 gennaio 2012 nr. 53 il TAR Reggio Calabria aveva manifestamente dichiarato l'illegittimità, a far data dal 1 gennaio 2011 del “perdurare del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita), condannando l'Amministrazione alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, oltre ad accessori di legge”.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Questa Segreteria Generale sulla scorta della pronuncia da ultimo citata approntava ogni utile rimedio per la tutela dei colleghi, contestando in toto le direttive esternate dal *Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Per Le Risorse Umane – Servizio TEP e Spese Varie* con circolare Prot. 333-G/I/2°Sett./04/2012 del 10 aprile 2012 secondo cui l'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 “ non avrebbe apportato alcuna modifica alla trattenuta mensile del 2,50% e che le disposizioni contenute nell'art. 37 del DPR n. 1032/1973 sono tuttora vigenti e che, pertanto, non sarebbe configurabile un indebito prelevamento di somme ai dipendenti della Polizia di Stato in attività di servizio”.

Difatti, a sostegno delle giuste ragioni dei poliziotti, questa O.S. ha sempre confutato la tesi dell'Amministrazione e sostenuto, invece, che l'art. 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 ha valenza generale quanto al campo di applicazione, riguardando tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione e che la stessa norma, lungi dal proporre un indiscriminato passaggio alla disciplina privatistica di cui all'art. 2120 c.c. (nel senso che non è modificativa della natura giuridica dell'emolumento riconosciuto al dipendente pubblico che rimane trattamento di fine servizio), produce l'effetto, senza necessità di sforzi interpretativi, ad omogeneizzare i criteri di calcolo delle quote accumulate successivamente al 1° gennaio 2011 nel settore pubblico con quelli valevoli nel settore privato.

In modo specifico, questa Segreteria Generale ribadiva con forza che la norma in questione afferma il principio per cui il computo di tali quote avviene secondo le regole dell'art. 2120 c.c. con applicazione dell'aliquota del 6,91% a solo carico del datore di lavoro e non secondo le pregresse regole di cui al DPR



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

n. 1032/1973, e che, perciò, il prelievo secondo le vecchie regole si appalesava del tutto illegittimo, scaturendone, al contempo, il diritto del dipendente al recupero immediato di quanto illegittimamente trattenuto dall'Amministrazione.

Orbene, la Consulta con la sentenza innanzi cennata ha definitivamente condotto nel giusto alveo giuridico la materia del contendere riconoscendo in modo chiaro ed assoluto la illegittimità della trattenuta del 2,50% a carico del dipendente.

Per tutti i motivi sopra esposti, a tutela dei diritti di tutti gli aderenti a questa O.S., con la presente questa Segreteria Generale inoltra formale **DIFFIDA** dal continuare ad effettuare l'illegittima ritenuta c.d. "opera previdenza" e **CHIEDE** l'immediato avvio delle procedure atte a restituire le somme indebitamente trattenute da codesta Amministrazione a tale titolo, pena, in difetto, il ricorso alle competenti Autorità Giudiziarie..

In attesa di urgente riscontro, distintamente si saluta.

Il Segretario Generale
Nicola TANZI